



CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2024.

E

GANDHI RESEARCH FOUNDATION (di seguito indicata come GRF), Jalgaon, Maharashtra, India, è registrata presso il Ministero degli Affari Aziendali del Governo dell'India, con numero di registrazione U73200MH2007NPL169807 in data 10-04-2007, autorizzata ai sensi della Sezione 25 del Companies Act del 1956 (n. 1 del 1956), come società non a scopo di lucro con sede presso Gandhi Teerth, Jain Hills, Shirsoli Road, Jalgaon, Maharashtra 425001.

PREMESSO CHE

- La Gandhi Research Foundation (GRF) si impegna a emergere come uno dei principali centri di ricerca sulla figura di Gandhi in India, promuovendo la diffusione e la comprensione del suo pensiero e delle sue azioni.
- La Fondazione integra all'interno dei propri progetti didattici la ricerca applicata, concentrandosi su quattro componenti principali: programmi educativi, ricerca accademica e applicata, conservazione degli archivi e iniziative di ricostruzione rurale. In ciascuna di queste



aree, la GRF ha ottenuto risultati significativi, gestendo con successo un corso post-laurea in Ricostruzione Rurale Sostenibile, una Winter School annuale su tema della Nonviolenza Gandhiana e della Leadership Comunitaria, insieme a borse di ricerca residenziali e programmi di stage a breve termine in temi relativi allo Sviluppo Sostenibile e alla Catalogazione Archivistica.

- La GRF è coinvolta anche nell'organizzazione di campi per studenti nei villaggi tribali in cui possono apprendere gli ideali gandhiani. L'obiettivo è stimolare la loro consapevolezza sociale e la partecipazione alla costruzione di una società migliore.

- La Biblioteca e gli Archivi della GRF ospitano una delle collezioni più esaustive al mondo delle opere scritte da Gandhi e della letteratura scientifica a lui dedicata. Dotata di un proprio editore, la Fondazione pubblica una rivista mensile bilingue chiamata 'Khoj Gandhiji Ki', che tratta questioni di pratica e filosofia gandhiana, molto apprezzato da un vasto pubblico.

- La Fondazione vanta anche un Museo multimediale sulla vita e l'opera di Mahatma Gandhi, il primo del suo genere a livello globale. Una varietà di supporti dinamici, come schermi interattivi, bioscopi, libri digitali, mappatura 3D, murales e animazioni, sono utilizzati nella galleria espositiva e negli eventi, accompagnati da una guida audio in inglese, hindi e marathi. Il Museo si rivolge soprattutto ai giovani.

- Di cruciale importanza per l'India contemporanea, la GRF è stata anche determinante nella promozione dell'autosufficienza di piccoli villaggi nell'ambito del suo programma BaBapu150, con il



coinvolgimento della popolazione rurale nelle aree della sostenibilità agricola, imprenditorialità, conservazione dell'acqua, salute, igiene e educazione ai valori gandhiani.

- Le industrie del villaggio sono promosse anche dalla GRF, incentivando la produzione e la vendita di abiti Khadi, miele, sapone, oli e prodotti commestibili. Queste iniziative cercano di fornire ai villaggi dell'India un mezzo di autosufficienza e, quindi, mirano a fermare l'esodo di massa della giovane generazione verso le città in cerca di lavoro.
- L'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.

CONSIDERATO CHE

L'Università riconosce profondamente l'importanza e l'urgenza di promuovere attivamente un dialogo incentrato sulla pace, la non violenza e il dialogo interreligioso. Con un'attenzione particolare ai temi che sente profondamente condivisi e propri, l'Università sottolinea la consonanza tra i due enti coinvolti. Tale consonanza costituisce un fondamento solido per potenziare scambi interculturali significativi e promuovere iniziative comuni che riflettano i valori e gli obiettivi condivisi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e i 'considerata' alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, sviluppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collaborazione nell'attività culturale, sociale, didattica e di ricerca.

a) Le Parti contraenti si impegnano a collaborare attivamente per realizzare, in sinergia, una serie di attività che includono:

- Creazione di una rete interdisciplinare di ricerca dove ricercatori, studenti e esperti possono collaborare per approfondire le tematiche di comune interesse;
- Pubblicazione di articoli e volumi;
- Presentazioni di nuove pubblicazioni;
- Realizzazione di corsi, lezioni e workshop;
- Organizzazione e estensione in Italia dei corsi certificati concernenti studi gandhiani attivati dalla GRF.
- Organizzazione e partecipazione a conferenze di rilevanza nazionale e internazionale;
- Creazione di programmi di scambio che permettano a studiosi italiani e indiani di vivere esperienze formative e culturali nel rispettivo paese, e promuovendo una collaborazione a lungo termine;
- Sviluppo e implementazione di progetti di ricerca collaborativi.



Nel raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, le Parti possono discutere e definire annualmente un insieme di programmi congiunti e attuarli con un impegno definito insieme.

2. Gli oneri a carico delle Parti e le rispettive strutture cui i medesimi saranno imputati verranno determinati negli specifici accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 3 – Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti designati da ciascuna "Parte" al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università di Genova sono la Prof.ssa Maria Federica Petraccia e la Prof.ssa Elisabetta Colagrossi.

Per la Gandhi Research Foundation sono la Prof.ssa Gita Dharampal e Ashwin Zala.

Art. 4 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e la Gandhi Research Foundation, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e



finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 6 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con



raccomandata a.r. ovvero mediante pec.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla



base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 – Coperture assicurative



1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di GRF sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. La GRF garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.
2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti



delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 13 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università di Genova giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università di Genova con nota scritta chiederà alla altra Parte contraente il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino







Per la Gandhi Research Foundation

Prof.ssa Gita Dharampal



Jalgaon, Maharashtra, India
14th February 2025





